Sentenza n. 51 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Roberto	**ANGIONI**	Consigliere
Elisa	**BORELLI**	Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32155** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 61872, reso da **ALBERTI Denis**, agente riscossore del Comune di Bassano del Grappa (VI) per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 14 novembre 2024, tenutasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione, il Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Sutto, l'Avv. Denis Marsan per l'agente contabile e l'Avv. Martina Cartano in rappresentanza dell'ente, come da verbale;

FATTO

I. Con la relazione di irregolarità n. 389/2024, il Magistrato istruttore chiedeva

l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 61872, reso dall'agente contabile Alberti Denis, per la gestione degli incassi dei parcometri, riferito al periodo di gestione 01/01/2018-31/12/2018, avendo rilevato che:

- mancava la parificazione del conto: il Responsabile del Servizio Finanziario non aveva apposto il visto di regolarità sul conto, ma aveva allegato una dichiarazione sulla corrispondenza tra quanto l'agente aveva sostenuto di aver versato e le risultanze del tesoriere, affermando l'impossibilità di verificare la regolarità degli incassi;
- il documento depositato come conto era un prospetto riassuntivo composto di una pagina, riportante le scritturazioni mensili di incasso e di riversamento, nonostante, in calce allo stesso, si desse atto che conteneva 8951 registrazioni e fosse formato di 257 pagine;
- non erano stati depositati, unitamente al conto, né il provvedimento di approvazione dello stesso né la relazione dell'organo di controllo interno prevista dall'art. 139, co. 2, c.g.c.;
- sul piano sostanziale, la gestione non si appalesava regolare in quanto:

- il conto non chiudeva in pareggio, ma con una giacenza di cassa (POS) di euro 1.255,20 (corrispondente alla scrittura di apertura del conto reso per l'esercizio 2019, n. 66319), incompatibile con una gestione di cassa, e mancava la scrittura di quadratura che desse conto dell'avvenuto versamento, seppur tardivo, della stessa;

- il versamento mensile nella tesoreria comunale, per la parte incassi e riversamenti "monete", non sempre era avvenuto con continuità e ciò aveva portato alla formazione di giacenze di cassa superiori alla soglia regolamentare prevista dall'art. 69, co. 2, del regolamento di contabilità

dell'ente all'epoca vigente (euro 516,45).

II. In data 24 ottobre 2024, la difesa dell'agente contabile, dopo aver precisato che al Comune era stato consegnato il conto completo della gestione e che i primi due rilievi (assenza della parificazione e omesso deposito della relazione dell'organo di controllo interno) attenevano alle competenze del Comune, rappresentava, con riferimento alla contestata tardività dei versamenti, che dall'esame del paragrafo 2 del capitolato tecnico (allegato al contratto per l'affidamento *in house* alla S.I.S. S.R.L. dei servizi strumentali per la gestione dei parcheggi, sottoscritto dal Comune e dalla società in data 30.06.2017) non emergeva in alcun modo un obbligo di riversamento degli incassi né entro la fine dell'anno di gestione né nel caso di superamento del limite di euro 516,45 e non risultava allegato o, comunque, menzionato il regolamento di contabilità dell'ente.

Al riguardo, evidenziava, altresì, che le concrete modalità di pagamento previste per i parcometri non avrebbero consentito, in ogni caso, di rispettare tali obblighi, posto che la sosta con parcometro poteva essere pagata solo in contanti o con POS.

Ne conseguiva, secondo la difesa dell'agente contabile, che:

- se l'utente avesse fruito della sosta a pagamento nell'ultimo giorno dell'anno, in orario di chiusura della tesoreria, il relativo pagamento non avrebbe potuto essere riversato prima della riapertura della stessa e, quindi, nei primi giorni del mese di gennaio;

- le somme riscosse dovevano essere materialmente consegnate (per incassi in contanti) o tempestivamente versate tramite bonifico (per incassi con POS), ma ciò non era sempre possibile (la tesoreria era chiusa nei pomeriggi, nei

giorni di sabato, domenica e festivi).

III. In data 25 ottobre 2024, l'Amministrazione comunale depositava deduzioni difensive, precisando che:

- con determinazione dirigenziale n. 2357 del 24/10/2024 era stato parificato il conto, all'esito della verifica di concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'Amministrazione, svolta dall'attuale Responsabile del Servizio Finanziario sulla base della documentazione all'epoca trasmessa dall'agente contabile;

- in considerazione dell'avvenuta parificazione del conto, era stato possibile redigere la relazione prevista dall'art. 139, co. 2, c.g.c. (la stessa recava la firma del Dirigente dell'Area I ed era stata depositata in atti, con la precisazione che il visto del Collegio dei revisori sarebbe stato prodotto in giudizio prima dell'udienza, già fissata per il giorno 14 novembre 2024).

Chiedeva, quindi, di ritenere superati i profili di irregolarità inerenti al difetto di idonea parificazione del conto e al mancato deposito della relazione dell'organo di controllo interno, anche in considerazione del fatto che dall'anno 2020 provvedeva regolarmente a tali adempimenti.

IV. In data 12 novembre 2024 l'Amministrazione comunale depositava nuovamente il documento avente ad oggetto: "*Relazione ex art. 139, 2° comma, D.Lgs 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile*".

V. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero, l'Avv. Denis Marsan e l'Avv. Martina Cartano hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esprimersi in ordine alla

regolarità dei mandati conferiti ai legali dall'agente contabile e dal Comune di Bassano del Grappa, depositati unitamente alle memorie difensive.

Quanto al mandato conferito dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa all'Avv. Martina Cartano, in qualità di dipendente dello stesso ente, e alla dott.ssa Lucia Cani, in qualità di Dirigente dell'Area I Risorse e Sviluppo, il Collegio rileva che lo stesso, pur non presentando i requisiti per essere definito una procura alle liti, può essere considerato come una delega conferita dall'ente all'avv. Cartano a comparire in udienza ai sensi dell'art. 148, comma 2, c.g.c..

Con riguardo, poi, alla procura rilasciata all'Avv. Denis Marsan dal sig. Denis Alberti anziché dalla Società SIS S.p.a., concessionaria del servizio di riscossione, la difesa dell'agente contabile ha evidenziato che, per quanto l'ente abbia inizialmente conferito l'incarico di agente contabile alla Società SIS S.p.a., ha successivamente individuato quale agente contabile, non più la società ma una persona fisica determinata (il sig. Alberti, appunto) come risulta dagli atti della stessa Amministrazione comunale.

Sul punto, il Collegio osserva, infatti, che la Società SIS S.p.a., già affidataria del servizio di gestione dei parcheggi per anni 8 e mesi 6 dal giorno 01/07/2017 (cfr. contratto sottoscritto dal Comune e dalla società in data 30/06/2017), era stata incaricata, in qualità di agente contabile esterno di diritto ed a denaro del suddetto ente locale, della riscossione dei proventi relativi alla suddetta gestione e come tale avrebbe dovuto rendere il conto della gestione contabile al Comune ai fini del successivo deposito presso questa Sezione. Al riguardo, vale la pena richiamare il paragrafo 2, lett. B) del capitolato tecnico, allegato al contratto, che prevedeva, tra gli obblighi della

SIS s.r.l., il "*Servizio di raccolta monete, contabilizzazione, prima della consegna e conferimento alla Tesoreria Comunale - Unicredit Banca – agenzia di Bassano del Grappa c/o Largo Parolini"*.

Viceversa, come evidenziato dal Magistrato istruttore, con delibera di G.C. n. 169 del 20/06/2017, l'ente ha designato il sig. Alberti come agente contabile esterno per la gestione degli incassi relativi ai servizi strumentali per la gestione dei parcheggi e del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri, affidati alla società SIS S.r.l., in nome e per conto della quale lo stesso ha agito.

Al riguardo, il Collegio rileva, in linea con consolidata giurisprudenza di questa Corte (*ex aliis*, Sez. I, n. 324/2008; Sez. Calabria, n. 176/2022), che l'individuazione di specifici soggetti tenuti ad operare la riscossione per la società concessionaria del servizio non fa, comunque, venir meno l'obbligatorietà del giudizio di conto nei loro confronti, posto che ciò che ha rilevanza è l'effettività della gestione di chi risulta incaricato o responsabile (anche) di questa e cioè di chi ha il maneggio di denaro pubblico, gestito secondo uno schema procedimentale di tipo contabile (v., in particolare, l'art. 178 del R.D. n. 827/1924 e l'art. 74 del R.D. n. 2440/1923).

Ne consegue che è senza dubbio valida la procura alle liti rilasciata dal sig. Alberti Denis, al quale va riconosciuta la qualifica di agente contabile esterno del Comune di Bassano del Grappa, avendo lo stesso incassato somme di pertinenza dell'amministrazione e, quindi, avendo avuto il maneggio di risorse pubbliche di cui rendere il conto.

2. Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene, in ordine alla parificazione del conto, che la stessa è stata effettuata, seppur tardivamente (con

determinazione dirigenziale n. 2357 del 24/10/2024, prodotta in giudizio dall'amministrazione), mediante verifica della concordanza della rendicontazione resa dall'agente contabile con le scritture detenute dall'ente.

3. Ciò posto, alla luce delle ulteriori irregolarità riscontrate nella gestione sia dal punto di vista sostanziale che da quello formale, non è possibile, comunque, procedere all'approvazione del conto e al discarico dell'agente contabile, pur non riscontrandosi, allo stato degli atti, ammanchi di gestione.

3.1 Con riferimento al rilievo attinente alle modalità di compilazione del conto emerge che, effettivamente, lo stesso non offre un'idonea rappresentazione dei risultati della gestione contabile, essendo il documento depositato, come conto, un prospetto riassuntivo riportante le sole scritturazioni mensili di incasso e quelle di riversamento.

Al riguardo, la difesa dell'agente contabile ha rappresentato di aver consegnato al Comune il conto completo della propria gestione, corredato di copia della documentazione giustificativa, che ha prodotto in allegato alla memoria difensiva.

Emerge, quindi, che il conto non è stato depositato dall'amministrazione comunale nella versione integrale, comprensiva degli allegati, nonostante contenesse n. 1.114 registrazioni e fosse formato di n. 36 pagine, come riportato in calce.

È necessario, infatti, che i conti dell'agente esterno della riscossione di un ente locale - al fine di consentire i riscontri sulla regolarità della gestione e il raccordo con le scritture dell'ente - esibiscano, nella sostanza, tutti gli elementi essenziali per rappresentare fedelmente il compiuto espletamento delle attività di riscossione (ad es., in generale, carico iniziale, per le somme rimaste da

riscuotere alla fine dell'esercizio precedente, quelle la cui riscossione è stata affidata nel corso dell'esercizio e quelle che rimangono da riscuotere al termine dell'esercizio medesimo; discarico delle somme non più esigibili, etc.) e degli obblighi gravanti sul concessionario.

Tali risultanze, viceversa, non si rinvengono all'interno del conto depositato dall'Amministrazione comunale e pertanto, già solo per tale motivo, il conto in giudizio deve ritenersi carente e, dunque, irregolare, in quanto non aderente alle norme generali (di cui agli artt. 616 e 621 del r.d. 827/1924) applicabili a tutti gli agenti contabili (la prima) e a quelli della riscossione (la seconda) (cfr. sul punto, *ex multis*, Sez. Veneto, sent. n. 190/2022).

3.2 Con riferimento agli ulteriori profili di irregolarità esposti nella relazione di deferimento, il Collegio evidenzia quanto segue.

L'art. 69, comma 2, del regolamento comunale di contabilità (approvato con delibera C.C. n. 11 del 18/03/2008) prevede che: "*Le somme direttamente riscosse sono interamente versate dagli Agenti contabili al Tesoriere comunale quando la giacenza di cassa sia pari a € 516,45 e comunque mensilmente entro il 10° giorno del mese successivo per tutte le somme nello stesso riscosse*".

Dall'esame del conto completo (pagg. 2 e seguenti) risulta, infatti, che sono ampiamente superiori alla soglia regolamentare sia gli importi mensilmente versati dall'agente contabile (cfr., per es., per il mese di gennaio, essi sono compresi tra un minimo di € 2.082,95 ed un massimo di € 6.999,52) sia quelli non versati alla fine di ogni mese, con particolare riferimento alla la parte incassi e riversamenti "monete" (gennaio: € 2.924,50; febbraio: € 3.273,75; marzo: € 2.789,40; aprile: € 2.724,05; maggio: € 5.799,85; giugno: € 6.600,15;

luglio: € 2.640,05; agosto: € 3.762,70; settembre: € 14.402,40; ottobre: € 7.738,10 e novembre: € 4.305,45).

Nella documentazione in atti, inoltre, ha trovato conferma anche il rilievo del Magistrato istruttore circa il mancato riversamento, entro la fine dell'anno di gestione, della giacenza di cassa (POS) di € 1.255,20, che, peraltro, non risulta correttamente rappresentata nel conto, non essendo stata riportata una scrittura di quadratura che dia conto dell'avvenuto, seppur tardivo, versamento della stessa nella tesoreria comunale.

Vanno, al riguardo, richiamati i principi fondamentali contenuti nel T.U.E.L. e nel decreto legislativo n. 118/2011, nonché le disposizioni del regolamento di contabilità dell'ente (previsto dall'art. 152 d.lgs. n. 267/2000, "T.U.E.L.") e, in particolare, l'art. 44, comma 2, ultima parte, del testo approvato dall'ente con delibera C.C. n. 75 del giorno 08/11/2018, secondo cui: "*Le riscossioni avvenute nel mese di dicembre e ogni altra eventuale giacenza di cassa devono essere riversate in tesoreria comunale entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono*".

Alla luce di tali disposizioni, risulta palese l'inosservanza dell'agente contabile ai vincoli di riversamento delle somme riscosse, a nulla valendo le argomentazioni difensive circa la mancata espressa indicazione, nel contratto di affidamento dei servizi strumentali per la gestione dei parcheggi alla SIS s.r.l., di obblighi analoghi a quelli previsti dal regolamento comunale, tenuto conto, tra l'altro, del principio fissato dall'art. 181, comma 3, del T.U.E.L., il quale così dispone: "*Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità, non superiori*

ai quindici giorni lavorativi".

Le contestazioni formulate dal Magistrato istruttore devono, pertanto, essere condivise, posto che l'operato dell'agente contabile non si è rivelato conforme alle prescrizioni del regolamento di contabilità dell'ente, che disciplinavano le attività di sua competenza e alle quali avrebbe dovuto attenersi, anche in considerazione del fatto che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dello stesso, le concrete modalità di pagamento previste per i parcometri consentivano, salvo casi eccezionali (comunque, non documentati), il riversamento delle somme riscosse nel rispetto del vincolo temporale del 31 dicembre 2018.

4. Quanto alla relazione dell'organo di controllo interno prevista dall'art. 139, co. 2 c.g.c., il Collegio prende atto dell'invio della relazione del Dirigente dell'Area I, che, tuttavia, non risulta corredata del visto del Collegio dei revisori previsto dall'art. 47 del regolamento di contabilità dell'ente (approvato con delibera di C.C. n. 75/2018), e del fatto che l'Amministrazione dal 2020 provvede al deposito della relazione, unitamente al conto parificato. Tuttavia, intende ribadire il necessario contenuto della relazione prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c. la quale, resa dall'organo interno di controllo, in posizione di terzietà, "*dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di*

rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo" (Sez. Giurisd. Veneto, ord. n. 15/2023).

5. Conclusivamente, il Collegio ritiene, pertanto, di dichiarare l'irregolarità della gestione di cui al conto giudiziale n. 61872, reso dal sig. Alberti Denis, quale agente riscossore del Comune di Bassano Del Grappa, demandando agli Organi responsabili dell'ente locale il puntuale adempimento degli obblighi di legge e, quindi, di adottare ogni iniziativa di competenza che consenta loro di conformare l'azione amministrativa a quei canoni di legalità e di virtuosità della P.A. nel cui solco si collocano le osservazioni formulate dalla Sezione.

5. In assenza di condanna non è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32155 del registro di Segreteria, dichiara l'irregolarità della gestione di cui al conto giudiziale n. 61872.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 14 novembre 2024.

Il Giudice relatore	Il Presidente
Elisa Borelli	Marta Tonolo
(*firmato digitalmente*)	(*firmato digitalmente*)

Depositata in Segreteria, il 24/02/2025

Il Funzionario preposto

(*firmato digitalmente*)

Nadia Tonolo